Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Giovedì 21 settembre — Numero 222

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 20

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,80 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1244 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, col ministro degli affari esteri, e con quelli delle finanze, del tesoro, della agricoltura e del lavoro e previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sino a quando non sarà provveduto per legge, il Nostro Governo è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione, con decorrenza dal 20 aprile 1922, all'accordo commerciale provvisorio concluso tra il Governo d'Italia e quello di Spagna, secondo l'annesso testo risultante dalle allegate note diplomatiche scambiate a Madrid il 15 aprile 1922.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 16 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — ROSSI — SCHANZER — BERTONE — PARATORE — BERTINI — DELLO SBARBA.

Visto, il guardasigilli ALESSIO.

REGIA AMBASCIATA D'ITALIA IN MADRID.

N. 643-50 - Pos. 1-3.

A S. E. il signor G. Fernandez Prida, ministro di Stato Madrid.

Madrid, 15 aprile 1922.

Signor ministro,

In risposta alla nota dell'E. V. n. 45 dell'11 corrente mi pregio i informarla che il Governo del Re accetta le modificazioni proposte dal Governo di S. M. Cattolica al progetto di *modus vivendi* commerciale italo-spagnuolo.

Esso propone solamente che, per maggior chiarezza, nell'articolo quarto, capoverso secondo alle parole « polizza di carico o manifesto vistato dai Consoli rispettivi » vengano aggiunte le parole « o bolletta ferroviaria diretta ».

Propone pure la data del 20 corrente mese di aprile, per l'entrata in vigore di tale « modus vivendi » commerciale, il quale rimarrebbe quindi redatto come segue :

Art. 1.

Dal 20 del corrente mese di aprile, data dell'entrata in vigore del presente accordo, saranno applicati ai prodotti naturali o fabbricati di origine e provenienza spagnuola importati in Italia i dazi doganali più ridotti applicabili ai prodotti analoghi di altri Paesi, fermo restando come eccezione a questo principio il disposto dell'articolo sesto del trattato di commercio e navigazione stipolato fra l'Italia e la Spagna il 30 marzo 1914.

Art. 2.

Da parte sua, a decorrere dalla stessa data, la Spagna applicherà ai prodotti naturali o fabbricati di origine e provenienza italiana i dazi della seconda colonna della tariffa doganale che in qualsiasi tempo fosse in vigore coll'intesa che la stessa tariffa non comporterà l'applicazione dei sopradazi in dipendenza della svalutazione della moneta per i suddetti prodotti di origine e provenienza italiana.

Art. 3.

Per tutto ciò che riguarda le importazioni, al di fuori di quanto in questa materia è regolato dalle clausole precedenti, come pure per tutto ciò che concerne le esportazioni, il transito e il deposito doganale delle merci particolarmente per quanto riguarda l'ammontare, la garanzia e la riscossione dei diritti, le tasse locali, le formalità doganali, i diritti di accisa e di consumo percepiti sia per conto dello Stato, sia per conto delle Provincie e dei Comuni, ciascuna delle parti contraenti s'impegna a fare approfittare l'altra gratuitamente di tutti i favori o privilegi che in tali materie abbia concesso o concedesse ad una terza potenza qualsiasi. Lo stesso principio è stabilito reciprocamente per ciò che riguarda l'esercizio del commercio e dell'industria ed il trattamento dei commessi viaggiatori.

Art. 4.

Il presente accordo resterà in vigore per due mesi e, dopo questo termine se nessuna delle parti contraenti lo avrà denunziato almeno un mese prima, esso continuerà ad esercitare i suoi effetti fino allo scadere di un mese dal giorno in cui l'una o l'altra parte lo avrà denunziato.

Il Governo italiano potrà tuttavia denunziarlo, per farne cessare gli effetti in ogni momento, anche prima dello scadere dei due mesi dalla sua applicazione, nel caso in cui il Governo spagnuolo concedesse ad una terza Potenza e non estendesse, dopo esserne stato richiesto, all'Italia una tariffa d'importazione più ridotta di quella della seconda colonna della tariffa spagnuola oppure facesse ad una terza Potenza concessioni in materia di Società commerciali senza estenderle anche alle Società italiane.

In tal caso i dazi più ridotti della tariffa italiana e quelli della seconda colonna della tariffa spagnuola saranno rispettivamente applicabili alle merci spagnuole e italiane che siano state già spedite con polizza di carico diretta o manifesto vistato dai Consoli rispettivi o bolletta ferroviaria diretta entro quindici giorni dalla data della denunzia.

Le disposizioni del presente accordo non saranno ciò non pertanto applicabili alle cessioni di carattere doganale che la Spagna facesse al Portogallo.

Rimango in attesa di un cenno di accettazione da parte della Eccellenza Vostra, col quale il presente accordo sarà perfetto, e colgo frattanto l'occasione per rinnovare, signor ministro, gli atti della mia alta considerazione.

Fasciotti.

MINISTERIO DE ESTADO COMERCIO.

Exc.mo señor baron Carlo Fasciotti
Embajador de Su Majestad el Rey de Italia.

N. 49.

Madrid, 15 de abril 1922.

Exc.mo Señor.

Muy Señor mio: Refiriendome à nuestra anterior correspondencia y especialmente à su atenta nota de hoy, tengo la honra de parteciparle que el Gobierno de S. M., aceptando las modificaciones que en dicha comunicacion se sirve proponer V. E. en nombre del Gobierno de Italia, considera ultimado el *modus vivendi* comercial que hemos venido negociando, en los terminos siguientes:

Articulo 1.

Desde el dia 20 del corriente mes de abril, fecha de la entrada en vigor del presente acuerdo, seran aplicados à los productos naturales ò fabricados de origen y procedencia española importados en Italia, los derecos arancelarios mas reducidos aplicables à los productos analogos de otro paises, quedando en vigor come excepcion à este principio lo dispuesto en el articulo sexto de Tratado de comercio y navegacion concertado entre España è Italia el 30 marzo de 1914.

Articulo 2.

Por su parte, y a contar de la misma fecha, España aplicarà a los productos naturales ò fabricados de origen y procedencia italiana, los derechos de la segunda columna del Arancel de Aduanas que en cualquier tiempo estuviese en vigor, entendiendose, que dicho regimen no llevarà consigo la applicacion de la sobretasa por despreciacion de la moneda para los indicados productos de origen y procedencia italiana.

Articulo 3.

Para todo lo que se refiera à las importaciones, independientamente de cuanto queda reglamentado sobre esta materia en las clausulas precedentes, como asimismo para todo lo que concierne à la exportacion, al transito y al deposito aduanero de las mercancias, especialmente en lo relativo al importe, à la garantia y a la exaccion de los derechos, de los impuestos locales, de las formalidades aduaneras, de los derechos de sisa y de

consumo percibidos sea por cuenta del Estado è por cuenta de las provincias y de los Municipios, cada una de las Partes contratantes se obliga a hacer beneficiar à la otra, gratuitamente, de todos los favores ò privilegios que respecto a dichas materias hubiese concedido ò concediese à una tercera potencia cualquiera. El mismo principio queda establecido reciprocamente, para lo que se refiere al ejercicio del comercio y de la industria y al trato de los viajantes de comercio.

Articulo 4.

El presente acuerdo continuarà en vigor por dos meses y despues de este plazo, si ninguna de la Partes contratantes lo hubiera denunciado por lo menos con un mes de anticipacion; seguirà produciendo sus efectos hasta pasado un mes del dia en que una ù otra Parte lo denunciare.

El Gobierno italiano podrà, sin embargo, denunciarlo para hacer cesar sus efectos en qualquier momento, aun antes de transcurrir los dos meses de su aplicacion, en el caso de que el Gobierno español concediese à una tercera Potencia y no lo hiciera extensivo à Italia, después de haber sido requerido, una tarefa de importaciòn mas reducida que la de la segunda columna del arancel español ò bien hiciera à una tercera Potencia concessiones in materia de sociedades comerciales sin extenderlas tambien à las sociedades italianas.

En tal caso, los derechos mas reducidos de la tarifa italiana y los de la segunda columna del arancel español seran aplicados, respectivamente, à las mercancias españolas è italianas que hubieran sido ya expedidas con conocimiento de embarque directo ò manifiesto visado por el Consul respectivo è con talon directo de ferrocarril dentro de los quince dias siguientes à la fecha de la denuncia.

Las disposiciones del presente acuerdo no seran, sin embargo aplicables à la concesiones de caracter arancelario que España otorgase à Portugal ».

De acuerdo con lo que se sirve indicar V. E. en la ultima parte de su citada Nota de koy, declare que mediante di cha comunicacion y la presente queda definitivamente concertado el presente modus-vivendi.

Aprovecho la ocasion para reiterar à V. E. las seguridades de mi alta consideraciòn.

Fernandez Prida.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'industria e il commercio
TEOFILO ROSSI.

Il numero 1249 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Veduto il Nostro decreto 25 aprile 1920, n. 634;

Veduta la legge 20 giugno 1909, n. 364, ed il regolamento relativo approvato con Nostro decreto 30 gennaio 1913, n. 363;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abrogato a decorrere dal 1° maggio 1922 il Nostro decreto 25 aprile 1920, n. 634, col quale si istituiva una speciale Commissione incaricata di proporre gli acquisti di opere d'arte per la Galleria nazionale d'arte moderna in Roma.

Art. 2.

Per gli acquisti di cui al precedente articolo saranno seguite le disposizioni generali relative agli acquisti per gli Istituti di antichità e d'arte contenute nel titolo I cap. I sez. I paragrafo 4° del regolamento approvato con R. decreto 30 gennaio 1913, n. 363.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 25 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

ANILE.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1252 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322 e l'art. 5 del R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 6 dell'ordinanza 8 luglio 1920, n. 38300, sull'esercizio della caccia, emanata dal Commissario generale civile per la Venezia Tridentina, è modificato come segue:

« L'appalto della caccia seguirà secondo le disposizioni in merito vigenti ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e troverà applicazione anche per le controversie in materia di caccia, per le quali, alla predetta data, non sia già intervenuta una decisione passata in giudicato. A tale effetto, le accennate controversie saranno riprese in esame dalle autorità di prima istanza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1253 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Naziono
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 7 e 19 del Nostro decreto da convertirsi in legge n. 452 del 20 aprile 1920;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per le esigenze del passaggio graduale alle ferme stabilite dal Nostro decreto 20 aprile 1920, n. 452, i sottufficiali ed i militari di truppa non vincolati ad obblighi speciali ed appartenenti per età alla classe 1902, o chiamati a compiere la ferma con la classe stessa, potranno essere trattenuti in servizio di leva, dopo compiuti otto mesi di permanenza alle armi, sino al compimento del quattordicesimo mese di servizio, eccettuati beninteso quelli che, per disposizioni dello stesso Nostro decreto, abbiano titolo a riduzione di ferma.

Il presente decreto, avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — SOLERI.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 29 agosto 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Rosolini (Siracusa).

SIRE!

Un'inchiesta eseguita nell'aprile scorso, pose in luce numerose e gravi irregolarità nel funzionamento dell'Amministrazione del comune di Rosolini.

Nell'applicazione della tassa fuocatico il numero dei contribuenti fu ridotto a meno della metà concedendosi ingiuste esenzioni e la matricola dovette essere compilata d'ufficio da un commissario: consimili esenzioni ed irregolarità figurano nella tassa sul bestiame ed in quella esercizi. Venne aumentata la tariffa daziaria, ma si rinnovò il contratto d'appalto, accettando il canone proposto dall'appaltatore.

La situazione di cassa è difficilissima; e, ciò malgrado, quando veniva eseguita l'inchiesta non erano ancora state compilate le matricole per le tasse dell'anno in corso. I bilanci furono pareggiati con avanzi inesistenti, mentre di fatto l'azienda presenta un grave deficit.

Furono male tutelati gli interessi del Comune nella concessione dei terreni comunali; fu usato trattamento partigiano e di eccessivo favore verso taluni impiegati; vi furono eccessive larghezze e favoritismi nella formazione dell'elenco dei poveri e nell'erogazione di sussidi; furono eseguite opere e lavori non nell'interesse generale degli amministrati, ma per servire privati interessi; in genere furono trascurati i servizi, e, nelle spese fatte a tale riguardo, non si osservarono le dovute cautele.

Contestati agli amministratori questi e gli altri addebiti emergenti dalla relazione commissariale, le deduzioni del Consiglio comunale sono apparse, in massima, prive di fondamento.

Si rende pertanto indispensabile, siccome ha ritenuto il Consiglio di Stato nell'adunanza del 17 agosto c. a., lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Rosolini, in provincia di Siracusa, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Vincenzo Caldarella è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 29 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno a S. M. il Re, in udienza dell'8 settembre 1922, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Santa Teresa di Riva (Messina).

SIRE!

Con RR. decreti in data 6 febbraio, 5 giugno, 19 settembre, 22 dicembre 1921 e 2 marzo, 1° giugno 1922, venivano prorogati successivamente di tre mesi i poteri del R. commissario di Santa Teresa di Riva per dar modo allo straordinario amministratore di condurre a termine i provvedimenti relativi alla separazione della frazione Furci dal capoluogo.

Poichè non è stato ancora possibile definire tale vertenza e d'altra parte è opportuno dar modo all'Amministrazione straordinaria di completare l'opera di riassetto della azienda comunale, principalmente con la sistemazione delle finanze comunali e con la risoluzione dei più importanti problemi cittadini, si rende indispensabile prorogare ancora di altri tre mesi i poteri del R. commissario predetto.

A ciò provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto in data 1° aprile 1920 con il quale venne sciolto il Consiglio comunale di Santa Teresa di Riva in provincia di Messina, nonchè quelli in data 6 febbraio, 5 giugno, 19 settembre, 22 dicembre 1921 e 2 marzo, 1° giugno 1922, con cui vennero successivamente prorogati di tre mesi i termini per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con R. decreto 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Santa Teresa di Riva, è prorogato di altri tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 8 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI.

In nome di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

La Commissione per i danni marittimi di guerra composta dei signori:

Presidente:
Gr. uff. Gerolamo Biscaro.
Membri ordinari:
Comm. Gennaro Laghezza.
Membri supplenti:
Comm. Francesco Pasciuto.
Commissario del Governo:
Gr. uff. Raffaele De Notaristefani.
Vice segretario:
Cav. uff. Stefano Lambusier,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio concernente il piroscafo *Dalaman*;

Sentita la relazione della causa fatta dal commissario relatore comm. Gennaro Laghezza;

Sentito nella discussione orale il rappresentante del proprietario del piroscafo on. avv. Vittorio Scialoia il quale ha concluso richiedendo la restituzione della nave al legittimo proprietario, con rinunzia a qualsiasi azione per indennizzo;

Sentito il commissario del Governo il quale illustrando le conclusioni scritte e depositate, ha concluso con richiedere che si dichiari non farsi luogo a legittimazione della cattura del piroscafo in parola;

Ritenuto che il piroscafo *Dalaman* di tonn. 94,93 presente nelle acque di Rodi all'inizio delle ostilità venne sequestrato da quella Capitaneria di porto in data 22 agosto 1915 per mancanza di elementi atti a stabilire la sua nazionalità, in applicazione del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 811;

Visto il decreto del ministro della marina in data 29 ottobre 1920 col quale il piroscafo *Dalaman* ritenuto di bandiera ottomana, fu dichiarato buona preda e confiscato unitamente alle indennità di requisizione del piroscafo, dovute per l'uso fatto di esse durante la guerra in base all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014;

Ritenuto che durante l'istruttoria è risultato che la nave apparteneva alla «Daire Khassa» dell'ex Kedivè di Egitto S. A. Abbas Hilmi Pacha e che, costruito ad Alessandria d'Egitto ed ivi iscritta, mantenne la nazionalità egiziana.

L'iscrizione, infatti della nave ad un porto turco e precisamente al porto di Dalaman in Asia minore, come risultava dalla patente di sanità, rinvenuta a bordo al momento del sequestro, dopo lunghe e difficoltose ricerche, è stata smentita da due telegrammi del Comando della divisione navale del levante e dal comandante superiore del Dodecaneso, nei quali si assicura che la nave, dopo il settembre 1914, epoca in cui lasciò Alessandria di Egitto, non fu inscritta in alcun altro porto e che non risulta di nazionalità turca;

E considerato che la bandiera egiziana era identica a quella ottomana nel momento in cui la nave fu sequestrata, come è stato confermato dal Ministero degli affari esteri nella lettera con cui ha trasmesso alla Commissione le deduzioni di S. A. Abas Hilmi Pacha;

Poichè la nazionalità della nave non risulta nemica, tale non potendo essere considerata la nazionalità di uno Stato che, dopo l'entrata della Turchia in guerra a fianco degli Imperi centrali, proclamò la propria indipendenza e si schierò con l'Inghilterra contro la stessa Turchia;

Poichè in vista della constatata mancanza ed irregolarità delle carte di bordo, nonchè delle errate indicazioni contenute in una di esse (patente di sanità) e con riguardo alla identità della bandiera ottomana con quella egiziana, appare giustificato il procedimento seguito dagli organi esecutivi del Ministero della marina, e di ciò si è dimostrato persuaso lo stesso proprietario della nave che dichiara di non pretendere indennizzi;

Ritenuto che non sono state liquidate indennità di requisizione a favore del piroscafo, il quale va messo a disposizione del proprietario nello stato in cui si trova;

PER QUESTI MOTIVI

Dato atto della rinunzia ad ogni azione di indennizzo da parte del proprietario:

Dichiara non farsi luogo a legittimazione della confisca del piroscafo *Dalaman* che rimane a disposizione del proprietario stesso.

Così deciso in Roma nella sede della Commissione per i danni marittimi di guerra (Palazzo di giustizia), addì 16 giugno 1922.

Firmati: *Biscaro — Laghezza — Pasciuto — Lambusier.*

Depositata in segreteria per gli effetti della pubblicazione oggi 31 luglio 1922.

Il segretario: *Lambusier.*

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

ELENCO degli impiegati dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette collocati o confermati in aspettativa.

Con R. decreto del 14 giugno 1922:

Di Blasi Carlo, agente capo delle imposte dirette, collocato in aspettativa per infermità per sei mesi, dal 1° giugno 1922.

Con R. decreto dell'11 giugno 1922:

Di Bello dott. Giovanni, agente delle imposte dirette, confermato in aspettativa per motivi di famiglia per altri tre mesi, dal 1° luglio 1922.

Con R. decreto del 14 giugno 1922:

Giannotti Adolfo, agente superiore delle imposte dirette, confermato in aspettativa per infermità a tutto il 30 settembre 1922.

Cipolloni Alberto, archivista delle imposte dirette, confermato in aspettativa per infermità a tutto il 31 luglio 1922.

Con R. decreto del 18 giugno 1922:

Curcio Vincenzo, agente superiore delle imposte dirette, confermato in aspettativa per infermità a tutto il 30 giugno 1922.

Con R. decreto del 25 giugno 1922

Mossuto Alfonso, agente delle imposte dirette, collocato in aspettativa per infermità per mesi sei dal 1° giugno 1922.

Pavese Anano, agente capo delle imposte dirette, collocato in aspettativa per infermità per mesi sei dal 6 maggio 1922.

Con R. decreto del 29 giugno 1922:

Borgia Gerardo, agente capo delle imposte dirette, confermato in aspettativa a tutto il 20 settembre 1922.

Con R. decreto del 4 luglio 1922:

Gardi Iole, applicata delle imposte dirette, collocata in aspettativa per infermità per mesi quattro, dal 7 giugno 1922.

Con R. decreto del 5 luglio 1922:

Scacchi Ermelinda, applicata nelle imposte dirette, collocata in aspettativa per infermità per mesi tre, dal 1° luglio 1922.

Ventorino Salvatore, agente capo delle imposte dirette, collocato in aspettativa per infermità per mesi sei, dal 1° giugno 1922.

Salerno dott. Giuseppe, applicato delle imposte dirette, collocato in aspettativa per infermità dal 3 giugno a tutto il 15 ottobre 1922.

Cuffaro Ignazio, applicato delle imposte dirette, collocato in aspettativa per infermità, per mesi tre, dal 1° luglio 1922.

Del Giudice Carmelo, applicato delle imposte dirette, collocato in aspettativa per infermità, per un mese, dal 1° al 31 luglio 1922.

Con R. decreto del 13 luglio 1922:

Bonelli Carmine Fedele, applicato delle imposte dirette, confermato in aspettativa, per infermità, a tutto il 10 luglio 1922

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di artiglieria.
(Ruolo combattente).

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto dell'11 giugno 1922:

Berti cav. Mario, tenente colonnello, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 18 aprile 1920 che lo esonerava dall'incarico delle funzioni del grado superiore dal 1° maggio 1920.

Maggiori.

Bellati cav. Cesare, maggiore in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio effettivo dal 18 giugno 1921.

Tanzilli cav. Francesco, maggiore in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è commutata per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Capitani.

Con R. decreto del 28 maggio 1922:

Ventriglia Alfredo, capitano, in aspettativa per motivi speciali' trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 1° maggio 1922 e richiamato in servizio effettivo dal 2 detto mese con decorrenza assegni dal 16 maggio 1922.

Con R. decreto dell'11 giugno 1922:

I seguenti capitani in aspettativa per riduzione di quadri, sono richiamati in servizio effettivo:

Colombo Ernesto — Carioni Carlo — Pirri Tito — Astraldi Stefano — Pittaluga Gerolamo — Schirru Salvatore — Scalese Vincenzo — Lamborghini Renato.

I seguenti capitani in aspettativa per riduzione di quadri sono trasferiti, a loro domanda, in aspettativa per motivi speciali dal 16 giugno 1922:

Quaglino Enrico — Tedesco Luigi — Barile Francesco — Percuoco Vittorio.

Macioti Carlo, capitano in aspettativa per motivi speciali, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 22 giugno 1922.

Rossi Ezio, capitano, in aspettativa dal 17 maggio 1921 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, la aspettativa di cui sopra è prorogata dal 17 maggio 1922.

MINISTERO DEL TESORO

BANCO DI NAPOLI

	Situazione	
	al 10 agosto 1922	al 20 agosto 1922
Cassa (Specie metalliche milioni 232.612 000	486.769 000	477.292.000
Portafoglio s/ piazze italiane	1.185.609.000	1.190.597.000
Anticip. (al Tesoro L. 1.312.428.000)	1.750.667.000	1.745.194.000
Fondi sull'estero (Portafoglio c/c)	81.794.000	83 433.000
Circolazione	3.301.706.000	3.316.338.000
Debiti a vista	195.264 000	219.735.000
Depositi in c/c fruttifere	303.098 000	308.900.000

CONCORSI

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, e il regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014;

Vista la legge 20 febbraio 1921, n. 175, portando provvedimenti a favore del personale delle R. scuole industriali;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

DECRETA:

Art. 1.

Presso il Regio Istituto industriale di Reggio Calabria, è aperto

il concorso per titoli e per esami alla cattedra di italiano, storia e geografia.

Lo stipendio è di L. 6000 oltre l'indennità caroviveri.

Nominato stabile continuerà a percepire tale stipendio con diritto a quattro aumenti quadriennali di L. 800 ciascuno due quinquennali di L. 700 ciascuno ed ultimo quadriennale per merito di L. 700, raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo L. 11.360.

Art. 2.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale), entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentati in tempo agli uffici postali.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti in forma legale e con le firme debitamente autenticate:

a) atto di nascita;

b) certificato di immunità penale;

c) certificato di moralità;

d) certificato di costituzione fisica sana ed esente da imperfezioni capaci di impedire l'adempimento dei lavori e di diminuire il prestigio dell'insegnamento.

e) titolo di studio: diploma originale o copia autentica di laurea in lettere o diploma del R. Istituto di Magistero femminile;

f) tutti gli altri titoli e pubblicazioni che i concorrenti ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse. Sono escluse le pubblicazioni manoscritte o in bozze di stampa;

g) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

h) l'elenco in carta libera, completo ed in doppio esemplare, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dai candidati.

I certificati indicati nelle lettere *b), c)* e *d),* devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* il personale delle scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio e i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati gli uni e gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 3.

Le prove di esame avranno luogo a Roma, in data da comunicarsi agli interessati con lettera raccomandata.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame alla Commissione esaminatrice la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 4.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria, ed in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 5.

L'insegnante prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali sarà sottoposto a due ispezioni. In caso favorevole conseguirà la stabilità ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (art. 3 della Convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa è fissato nella misura di L. 5 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa.

Tale contributo sarà ugualmente ripartito a carico dell'interessato, della scuola e del Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 6.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 22 giugno 1913, n. 1014.

Roma, 15 settembre 1922.

Per il ministro
BOSCO LUCARELLI.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, e il regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014;

Vista la legge 20 febbraio 1921, n. 175, portante provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

DECRETA:

Art. 1.

Presso la R. scuola artistico-industriale di Lecce è aperto il concorso per titoli e per esami al posto di capofficina per il ferro battuto.

Lo stipendio iniziale è di L. 4500 oltre l'indennità caroviveri.

Nominato stabile continuerà a percepire tale stipendio con diritto a sette aumenti quadriennali di L. 600 ciascuno raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo di L. 8700.

Art. 2.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti in forma legale e con le firme regolarmente autenticate:

a) atto di nascita:

b) certificato di immunità penale;

c) certificato di moralità;

d) certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei lavori e di diminuire il prestigio dell'insegnante;

e) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo dovranno essere comprovate dai relativi documenti.

f) l'elenco, in carta libera, completo e in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmati dal candidato.

I certificati indicati nelle lettere *b), c)* e *d)* devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* il personale delle scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati gli uni e gli altri con decreti Reali o Ministeriali.

Art. 3.

Le prove di esame avranno luogo a Roma in data da comunicarsi agli interessati con lettera raccomandata.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 4.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia devono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 5.

L'insegnante prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali egli sarà sottoposto a due ispezioni. In caso favorevole sarà nominato stabile, ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni, istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (art. 3 della Convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato, dalla scuola e dal Ministero per l'industria e il commercio.

Art. 6.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 22 giugno 1913, n. 1014.

Roma, 9 settembre 1922.

Pel ministro
BOSCO LUCARELLI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, e il regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014;

Vista la legge 20 febbraio 1921, n. 175, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

Presso la R. scuola industriale di Catania è aperto il concorso, per titoli e per esami, al posto di capofficina meccanico.

Lo stipendio iniziale è di L. 4500 oltre l'indennità caroviveri.

Nominato stabile continuerà a percepire tale stipendio con diritto a sette aumenti quadriennali di L. 600 ciascuno, raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo di L. 8700.

Art. 2.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale, entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti in forma legale e con le firme debitamente autenticate:

a) atto di nascita;

b) certificato di immunità penale;

c) certificato di moralità;

d) certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio dell'insegnamento;

e) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo dovranno essere comprovate dai relativi documenti.

f) l'elenco, in carta libera ed in doppio esemplare, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dai candidati.

I certificati indicati nelle lettere *b)*, *c)*, *d)* dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati gli uni e gli altri con decreti Reali o Ministeriali.

Art. 3.

Le prove di esame avranno luogo a Catania, in data da comunicarsi agli interessati con lettera raccomandata.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 4.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia devono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 5.

L'insegnante prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali sarà sottoposto a due ispezioni.

In caso favorevole sarà nominato stabile ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza. (Art. 3 della convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato, dalla scuola e dal Ministero per l'industria e il commercio.

Art. 6.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 22 giugno 1913, n. 1014.

Roma, 9 settembre 1922.

Pel ministro
BOSCO LUCARELLI.